

## **FOCUS ON**

## GDPR: il decreto italiano per l'adeguamento alla normativa europea

Il Decreto Legislativo n.101 del 10 agosto 2018

## GDPR: Il decreto italiano per l'adeguamento alla normativa europea

Il **Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018** per l'adeguamento al GDPR è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2018 ed entrerà ufficialmente in vigore dal 19 settembre 2018.

Il Decreto, che ha lo scopo di recepire i principi introdotti dal GDPR e di armonizzare la normativa nazionale a quella europea, introduce alcune novità e precisa alcuni aspetti importanti in materia di gestione dei dati.

Con il DLgs si conferma il **ruolo del Garante della privacy** quale autorità incaricata del controllo e della promozione delle regole in materia di privacy. Quello del sistema sanzionatorio è un punto essenziale del decreto in commento, che ha avuto occasione di specificare la rilevanza e l'entità delle sanzioni amministrative e penali in caso di violazione.

L'avvio del provvedimento sanzionatorio sarà subordinato alla presentazione di apposito reclamo, alla segnalazione della Guardia di Finanzia, o ad automa iniziativa del Garante. Sarà poi quest'ultimo ad adottare i provvedimenti correttivi e le sanzioni previste dall'articolo 83 del GDPR.

In caso di adozione di provvedimento sanzionatorio, l'impresa potrà inviare le proprie difese o chiedere di essere sentito dal Garante entro il termine di trenta giorni. Per quanto riguarda il procedimento che porterà all'adozione dei provvedimento sulle sanzioni, dovrà essere l'Autorità Garante a doversi esprimere.

Le imprese rischiano **sanzioni amministrative** da 10 a 20 milioni di euro, o dal 2% al 4% del fatturato mondiale annuo, in relazione alle violazioni degli obblighi chiariti dal decreto di adeguamento.

Se sulle sanzioni amministrative pecuniarie erano chiari i rischi per le imprese, particolare rilevanza assumono i chiarimenti in merito alle **sanzioni penali** previste per le ipotesi di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dichiarazioni rese al Garante.

In caso di trattamento illecito dei dati, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. In caso di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti, è prevista la reclusione da uno a tre anni.

È prevista la possibilità di definizione agevolata dei processi pendenti per le violazioni amministrative. Infine, le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Una novità del Decreto consiste poi nell'abbassamento dell'età alla quale è ricondotta la capacità di prestare il consenso al trattamento dei propri dati. Al compimento dei **14 anni** il minore potrà prestare il proprio consenso, che dovrà essere richiesto dal titolare del trattamento in modo chiaro e semplice, facilmente comprensibile dal minore (Capo II art. 2 del Decreto). Per il trattamento dei dati dei minori sonno ti 14 anni, il consenso sarà espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Viene introdotto il concetto di diritto all'eredità del dato in caso di decesso. I diritti relativi ai dati delle persone decedute (diritto di accesso ed alla portabilità) potranno, infatti, essere esercitati dagli eredi e da chi ha un interesse proprio, o



agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione ( artt. 15 e 22 GDPR). Ciò tranne nei casi previsti dalla legge o, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, se l'interessato lo ha vietato espressamente, in maniera inequivoca, specifica, libera e informata, con una dichiarazione scritta presentata o comunicata al titolare del trattamento.

In materia di trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti tra candidati e mondo del lavoro, il Decreto interviene con due importanti previsioni.

Da un lato il Decreto stabilisce, allo scopo di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, la formazione e l'orientamento professionale, la possibilità (su autorizzazione dell'interessato) di comunicare i dati personali degli **studenti universitari**.

Dall'altro lato chiarisce come le aziende debbano muoversi una volta ricevuto un **curriculum**. Negli ultimi mesi infatti si è aperto un dibattito su quale fosse la giusta condotta da tenere al ricevimento di un CV e sull'opportunità di preferire un'interpretazione più morbida, volta alla circolazione di dati per favorire l'inserimento lavorativo, od una più rigida, che escluda ogni trattamento in mancanza di espressione del consenso. Il Decreto ha chiarito che, nei casi di ricezione di curricula vitae finalizzati all'instaurazione di un rapporto di lavoro, le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR dovranno essere fornite dal candidato al momento del primo contatto utile successivo all'invio.

È stata inoltre prevista la tutela del cd. "whistleblowing", ovvero la protezione del dipendente che segnali attività illecite compiute sul proprio posto di lavoro.

I soggetti che operano su **reti di comunicazione elettronica** dovranno adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente e dovranno garantire che i dati personali siano accessibili solo al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

Tutti gli organi giudiziari avranno l'obbligo di nominare il DPO

Pur confermando il rilevante e prevalente interesse pubblico, che può portare ad utilizzare i dati personali di determinati soggetti, viene rafforzato il divieto di pubblicazione dei dati dei minori, mediante introduzione di una pena in caso di violazione. Particolare attenzione è data anche alle misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura le quali sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. E' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e protezione. Al Garante viene assegnato il compito di scrivere le misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, biometrici, sanitari.

L'introduzione di linee guida volte ad assecondare l'esigenza di semplificazione per le **micro e piccole imprese** è stata affidata al Garante italiano che dovrà stabilire meccanismi semplificati, pur nel rispetto del Regolamento.

E' stato così ottenuto, su particolare impulso di Confartigianato, il riconoscimento di un c.d. "**periodo di grazia**" di 8 mesi nel quale il Garante, nell'applicare eventuali sanzioni amministrative, dovrà tenere conto della fase di recente validità ed applicazione delle disposizioni, in qualche modo concedendo questo ulteriore periodo per completare il processo di adeguamento (che comunque deve essere stato avviato).



In particolare, richiamando il cd. principio di "accountability" (responsabilizzazione), le imprese e gli enti che dimostrino di essersi attivati per conformarsi alle nuove regole, dovrebbero godere di un trattamento più favorevole e meno afflittivo, pur qualora non abbiano completato l'ìter di adeguamento alla data di entrata in vigore del Regolamento UE 679/16.

In conclusione vale giusto la pena accennare al fatto che è stata pubblicata in GU un'errata corrige al Decreto di adeguamento privacy. La rettifica è però servita semplicemente a ritoccare qualche piccola imperfezione del Decreto prima della sua entrata in vigore, il 19 settembre.

A questo punto non resta che attendere le Linee Guida del Garante, che probabilmente interverranno fornendo concreti e aggiornati chiarimenti sui vari incombenti previsti dal nuovo sistema legislativo.

Avv. Simona Cardillo

